



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	I Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 30 gennaio 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;


vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 3, comma 1, lett. e);



vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. SEZAUT/6/2017/INPR, recante le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - rendiconto della gestione 2016 - ed i relativi questionari;

esaminato il questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatto dall'organo di revisione del Comune di Ossimo (BS), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

visti gli atti acquisiti nell'ambito della procedura di controllo;

udito il magistrato relatore, dott.ssa Marinella Colucci;

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame del predetto questionario è stata svolta un'attività istruttoria (ns. istruttoria prot. n. 18884 del 21/12/2018; risposta istruttoria prot. n. 241 del 10/01/2019), all'esito della quale il magistrato istruttore ha ritenuto che alcuni dei profili analizzati dovessero essere portati all'esame del Collegio di questa Sezione;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. In via preliminare, si ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento,*

dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. All'esito dell'istruttoria condotta sono emerse le seguenti criticità gestionali, in ordine a:

- Quantificazione del FCDE;
- Importo della spesa di personale dipendente a tempo determinato, tenuto conto del disposto di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010.
- Calcolo della media del personale per il triennio 2011-2013, superamento del limite previsto per l'indebitamento ex art. 2014 TUEL e mancanza delle attestazioni dei debiti e crediti reciproci da parte delle società partecipate.

2.1. Per quanto riguarda il primo aspetto - relativo all'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione 2016 per un importo pari ad Euro 42.463,22 - nel riscontro istruttorio l'ente evidenzia che *"Il metodo di calcolo adottato per l'accantonamento a FCDE sul risultato di amministrazione 2016 è quello cd. ordinario ed è stato determinato con la media semplice calcolata utilizzando gli incassi 2016 e i residui dell'anno 2015 come riportato a pag. 9 della relazione dell'organo di revisione.*

Le entrate considerate "di non difficile esazione" e quindi non valutate per la determinazione del FCDE a consuntivo 2016 riguardano le entrate (trasferimenti e contributi) da Pubbliche Amministrazioni e le entrate derivanti da IMU, che viene accertata per cassa e pertanto esclusa dal FCDE in quanto non genera residui attivi".

A tale proposito, la scrivente Sezione ritiene utile rammentare che il FCDE, alla luce delle modalità di calcolo indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 3.3 ed esempio n. 5), rappresenta un fondo rischi, volto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In occasione della predisposizione del bilancio di previsione occorre, pertanto, procedere all'individuazione delle entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. Una volta individuate, sarà necessario procedere al calcolo della media, per ciascuna entrata, tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5

esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

La media può essere calcolata secondo diverse modalità, tra cui "media semplice (sia la media tra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui)".

Per la quantificazione del FCDE di consuntivo, l'Ente può avvalersi:

- a) del metodo ordinario ('pieno': gli abbattimenti sono consentiti solo in relazione allo stanziamento di bilancio di previsione - cfr. infra);
- b) del metodo c.d. semplificato (a particolari condizioni e limitatamente ai rendiconti degli esercizi 2015/2018).

Il metodo ordinario (unico metodo che sarà utilizzabile a regime), prevede che a consuntivo il FCDE sia quantificato in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi. Più precisamente, l'esempio n. 5 del principio contabile richiede che si provveda a:

«b1) determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1) (ndr: ossia categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) applicare all'importo complessivo dei residui (ndr: dunque, sia residui in c/residui sia residui in c/competenza) classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2)


Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

- rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;



d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio».

Ancora, il principio contabile in parola stabilisce che non richiedono l'accantonamento al FCDE le seguenti categorie di crediti:

- a) i crediti di altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- b) i crediti assistiti da fidejussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Con riferimento a tale ultima categoria, in considerazione dell'intervenuta modifica apportata dal Dm 4 agosto 2016 ai punti 3.7.1 e 3.7.6 del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, giova evidenziare che le entrate derivanti da IMU vanno escluse dal calcolo del FCDE solo laddove derivanti da autoliquidazione e, quindi, accertate per cassa.

Diversamente, laddove tali entrate siano conseguenza di emissione di avvisi di liquidazione e accertamento, le stesse vanno considerate ai fini del calcolo del FCDE, in quanto accertate per competenza. Il paragrafo 3.7.6 del principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011), difatti, espressamente esclude dall'accertamento per cassa le entrate derivanti dalla lotta all'evasione, laddove quest'ultima sia *"attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate)"*.

Posto quanto sopra, si raccomanda all'ente un'attenta quantificazione delle poste da escludere dal calcolo del FCDE, non potendosi escludere *sic et simpliciter* tutte le entrate derivanti da IMU, alla luce dei principi contabili sopra evidenziati.

2.2. In merito al secondo aspetto - relativo alle spese di personale dipendente a tempo determinato - dalle verifiche effettuate e dalle risposte istruttorie inviate dall'ente, è emerso il mancato rispetto del limite previsto *ex lege* (art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), posto che la spesa sostenuta dall'ente nel 2009 è stata pari ad Euro 26.863,37, mentre nell'esercizio 2016 è stata pari ad Euro 73.344,48.

A tale proposito, l'ente ha fatto presente che il predetto superamento del limite di spesa si è reso necessario per *"garantire l'erogazione dei servizi indispensabili per la collettività quali i Servizi collegati agli uffici di ragioneria, personale e segreteria ed anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica e protocollo, nonché gestione della rete acquedottistica, fognaria e depurazione, nonché la tumulazione delle salme e la pulizia delle strade, anche nella stagione invernale (essendo un comune montano posto a quota 1000 mt. di*

altitudine) e non può fare a meno del personale addetto a tali servizi per non incorrere in responsabilità più gravi quali la mancata erogazione di tali servizi”.


L'ente, quindi, ha rappresentato di aver superato il limite posto dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 al solo fine di *“garantire i servizi indispensabili alla collettività e dare risposte adeguate alle esigenze costantemente rappresentate dai cittadini, pena il rischio di incorrere in denunce ed omissioni sanzionabili penalmente e civilmente”*. L'ente ha, altresì, precisato che *“per il superamento di detta criticità, l'ente ha già provveduto, secondo le normative vigenti, alla stabilizzazione del personale a tempo determinato avente gli opportuni requisiti, nonché all'assunzione a tempo indeterminato (in sostituzione al tempo determinato presente) di n. 1 dipendente; pertanto, a decorrere dall'esercizio 2019, sarà presente presso il Comune di Ossimo solamente n. 1 dipendente a tempo determinato”*.

Sul punto, la scrivente Sezione ritiene utile evidenziare che l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 pone in capo alle amministrazioni dello Stato limiti al costo del personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che non può superare, a decorrere dal 2011, il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Stessi limiti sono posti alla spesa per il personale assunto con contratti di formazione-lavoro, con altri rapporti formativi, con contratti di somministrazione di lavoro, e di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.

Tali previsioni, in base al dettato normativo, costituiscono per le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale *“principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica”* ai quali gli enti *“devono adeguarsi”*.

La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2012, con riferimento all'articolo 9, comma 28, di cui trattasi, ha ribadito il valore generale degli obiettivi prefissati dalla norma, precisando che la disposizione *«pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato»*.

La disciplina normativa in esame prevede deroghe espresse a tale limite, stabilendo che l'avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, può, infatti, subire deroghe, fino alla non applicazione della limitazione in esame, nell'ipotesi in cui gli enti locali interessati all'assunzione a termine, siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese del personale di cui ai commi 557 e 562, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.



Rispetto a tali deroghe, in chiave nomofilattica, si è espressa la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 29 gennaio 2015, enunciando il seguente principio di diritto: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”*.

Emerge, pertanto, che gli “enti virtuosi” (cioè in regola con l’obbligo di riduzione delle spese del personale di cui ai commi 557 e 562, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), seppur esclusi dall’applicazione del limite del 50%, ricadono inevitabilmente in quello del 100% della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50%).

Posto quanto sopra, nel prendere comunque atto delle motivazioni addotte dall’ente poste alla base del ricorso a personale a tempo determinato e delle misure poste in essere per superare la criticità in esame, si invita l’ente ad una rigorosa osservanza della normativa di cui trattasi, tenuto peraltro in considerazione che il superamento della spesa di personale a tempo determinato per l’esercizio 2016 è pari quasi al triplo rispetto a quella del 2009.

Sul punto, la scrivente Sezione si riserva di effettuare ulteriori verifiche nel corso dei controlli previsti dalla normativa vigente, sulla base dei prossimi questionari, anche in considerazione delle iniziative che l’ente dichiara di aver intrapreso, in termini di stabilizzazione e assunzione di personale.

2.3. Dalla verifica effettuata, sono, infine, emerse ulteriori criticità relative al calcolo della media del personale per il triennio 2011-2013, al superamento del limite previsto per l’indebitamento ex art. 2014 TUEL e alla mancanza delle attestazioni dei debiti e crediti reciproci da parte delle società partecipate.

Le prime due criticità sono state superate, in sede di contraddittorio con l’ente e secondo quanto dallo stesso riferito, in quanto dovute a errori materiali riportati nei documenti trasmessi alla Sezione, in sede di redazione del questionario e di relazione dell’Organo di revisione.

In merito all’ultimo punto, l’ente ha dichiarato che *“ad oggi risultano pervenute le attestazioni dei debiti e crediti reciproci da parte delle società partecipate allora mancanti”*.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia:



ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva

INVITA l'ente

- a porre attenzione alla corretta quantificazione del FCDE, alla luce di quanto sopra evidenziato e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, così come modificati dal d.m. 4 agosto 2016;
- a monitorare e tenere sotto controllo, anche in chiave programmatica, la spesa di personale dipendente a tempo determinato, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente, con riserva di ulteriori verifiche, nell'ambito dell'esame dei prossimi questionari da parte della scrivente Sezione;
- a prestare, nella propria attività gestionale, particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario.

DISPONE


- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Revisore dei conti del Comune di Ossimo.
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 30 gennaio 2019.

Il Relatore
(dott.ssa Marinella Colucci)



Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria

31 GEN 2019 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
(Aldo Rosso)

